

CITTA' DI FINALE LIGURE



# **CITTA' DI FINALE LIGURE**

**- Provincia di Savona -**

## **LINEE GUIDA LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' PER MESSA ALLA PROVA**

**Approvato con deliberazione di Giunta n. del**

**Il Comune di Finale Ligure**, in base alla **Convenzione stipulata con il Tribunale di Savona il 19/04/2016**, consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice, ex articolo 464 quater c.p.p., alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.

## **Art. 1**

### Lavori di pubblica utilità

In conformità con quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 88 del 2015, il Comune di Finale Ligure specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto prestazioni presso le seguenti aree o settori di attività dell'Ente specificando le correlate mansioni, riservandosi di valutare eventuali specifiche professionalità dell'indagato, imputato, condannato:

- **attività nel campo della sicurezza** quali in via esemplificativa servizi di manutenzione della segnaletica stradale
- **giardini:** attività di tipo ambientale quali in via esemplificativa la pulizia di giardini e sentieri
- **logistica,turismo e manifestazioni:** attività di tipo turistico quali in via esemplificativa vigilanza, presidio e supporto tecnico e operativo durante eventi,
- **operaio generico- addetto alla fognatura**
- **attività da definirsi in base alla specifica professionalità del soggetto**

Le attività di cui ai punti precedenti verranno svolte presso il Comune di Finale Ligure, ovvero nell'ambito del territorio di competenza

E' previsto, altresì, lo svolgimento dell'attività presso la società partecipata di **Finale Ambiente** nelle seguenti aree:

- **manutenzione e pulizia aree in gestione ad es cimiteri e spiagge**
- **igiene urbana**

## **Art. 2**

### Modalità di svolgimento

Le richieste perverranno al Comune da parte dell' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia o da parte dell'indagato/condannato o dal suo difensore .

Tali richieste saranno oggetto di previa verifica da parte di apposito gruppo di lavoro costituito dal Segretario Generale, dal Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e da un referente per i Servizi Sociali. Il Gruppo di lavoro procederà a valutare, in primo luogo, la situazione professionale e personale del richiedente, attraverso un preventivo colloquio ed esame del reato contestato e, quindi, procederà ad esaminare le concrete possibilità di inserimento presso le strutture del Comune/Ente al momento della richiesta

In caso di decisione favorevole l'ente si impegna di inserire nell'attività di pubblica utilità il richiedente nei termini indicati nel decreto penale/sentenza/ordinanza.

Ad ogni richiesta seguirà un programma con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna del Ministero sulla base del progetto individuale predisposto dal Comune e sottoscritto dal soggetto imputato, nel quale si esplicita:

.  
il nominativo del referente/tutor del Comune/Ente o del soggetto da lui incaricato

.  
la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti

.  
l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale

.  
gli obblighi del lavoratore.

Tale accordo è consegnato all'interessato in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento presso l'UEPE

### **Art. 3**

#### **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

I referenti/tutor, indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, sono incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della citata convenzione e di provvedere alla redazione della relazione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto, da trasmettersi all'UEPE competente.

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dal Comune/Ente nell'atto denominato "Accordo individuale".

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all'UEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

## **Art. 4**

### Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune/Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell'imputato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 3, commi 2, 3 e 4 del succitato DM n. 88 del 2015.

L'imputato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dal Comune/Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Comune/Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

## **Art. 5**

### Divieto di retribuzione – Assicurazioni

Il Comune di Finale Ligure si impegna a:

- stipulare l'assicurazione degli indagati/imputati/ condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso;
  - garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera, alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro e assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale l'integrità fisica e morale dei soggetti ospitati in lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
1. E' fatta salva la possibilità di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune/Ente di Finale Ligure per la copertura assicurativa e per il percorso di formazione ed informazione ai sensi del Dec. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81.
  2. E' fatto divieto al Comune/Ente ospitante di corrispondere agli indagati/imputati /condannati una retribuzione, sotto qualsiasi forma, per l'attività svolta.

## **Art. 6**

### Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La presenza è documentata su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica, a cura del tutor/referente incaricato per il Comune/Ente,

L'accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall'UEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.

Il Comune/Ente si rende disponibile a fornire al funzionario UEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l'accesso e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, il Comune/Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall'art 3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell'art.168 quater c.p., il Comune/Ente ha l'onere di informare l'UEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) .

Nel caso di temporanea impossibilità del Comune/Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell'UEPE. L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d'intesa tra lavoratore e Comune/Ente.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'UEPE che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato.

## **Art. 7**

### Risoluzione dell'Accordo

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione dell' accordo .